

RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE

(le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla x)

RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE	
CONDIZIONE PARTICOLARE B	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
C.M.R.	
C - Furto o sottrazione delle merci	
D - Trasporti a mezzo autocisterne senza contaminazione	
D - Trasporti a mezzo autocisterne con contaminazione	
E - Merci deperibili	
Eventi sociopolitici	



ita in data 12/01/2005

MOD. RCVT7 2 - ED. 07/2003

DEFINIZIONI

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Autocarro

Autoveicolo destinato al trasporto di cose (sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati).

Autoveicolo

Veicoli indicati alle lettere d), e), f), g), h), i) dell'art. 54 del Codice della Strada.

Chiavi dell'antifurto

Si intendono tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno

La perdita o avaria derivante dal verificarsi di un sinistro.

Franchigia

Importo, in cifra fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Mittente

L'azienda che vende, movimentata le merci ovvero chi commissiona il trasporto.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rimorchio

Rimorchio per trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche i semirimorchi.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

Percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso.

Società

L'impresa assicuratrice.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da Lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore stradale a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose trasportate. La garanzia viene prestata in base alle seguenti condizioni generali integrate dalla Condizione Particolare B) (ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER TRASPORTI EFFETTUATI CON AUTOVEICOLI NON IDENTIFICATI E CON PREMIO CALCOLATO SUL FATTURATO NOLI) richiamata nel frontespizio di polizza e appresso specificata.

La Società non è obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) altre responsabilità contrattuali;
- b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 3 - Trasporti per conto terzi e iscrizione all'albo professionale

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti e non iscritti al relativo albo professionale.

Art. 4 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i trasporti nell'ambito del territorio nazionale, della Città del Vaticano e della Repubblica di S.Marino; sono esclusi dalla garanzia i viaggi ai quali è applicabile la legge 1621 del 6 dicembre 1960 (Convenzione di Ginevra 19.05.1956 CMR).

La garanzia è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

Art. 5 - Esclusioni

- I. E' esclusa dalla garanzia la responsabilità dell'Assicurato per furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazione e smarrimento delle merci.
- II. La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:
 - a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte;
 - b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi (se non espressamente richiamate sul MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003);
 - c) autoveicoli, animali vivi, masserizie (se non espressamente richiamate sul MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003);
 - d) merci deperibili da trasportarsi a mezzo autocarri isotermitici o frigoriferi;
 - e) merci da trasportarsi con autocisterne.
- III. La Società non è obbligata altresì per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:
 - a) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
 - b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
 - c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e omologazione, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;

- d) vizi apparenti di imballaggio, insufficiente stivaggio e/o ancoraggio;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

IV. La Società non è obbligata per i sinistri verificatisi in occasione di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- c) violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini.
- d) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- f) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscono per scopi politici;
- g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
 - combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti o eventi.

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, Perito od Agente della Società;



- c) darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società le richieste di risarcimento, le notizie, i documenti e qualunque atto giudiziario relativo al sinistro;
- e) fornire, tenuto conto delle disposizioni normative legali e contrattuali, la collaborazione necessaria per reperire, anche presso terzi, le informazioni e/o la documentazione necessaria e utile ai fini dell'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Le spese non sconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) sono a carico della Società anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui non gli pervenga una specifica richiesta di risarcimento o il danno non appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

Art. 11 - Modalità per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta agli eventuali documenti previsti dall'art. 10, lettera d), deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- c) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi dell'autoveicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata;
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

Art. 12 - Limiti di indennizzo e somme assicurate

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 come sostituito dall'art. 7 del D.L. 29 marzo 1993 n. 82 convertito in legge 27 maggio 1993, n. 162 e cioè:

- a) euro 0,258 per chilogrammo di portata utile dell'autoveicolo per i trasporti soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974 n. 298, o comunque per i trasporti di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario, la cui massa superi le 5 tonnellate, fino alla concorrenza per ogni autoveicolo dell'importo previsto sul MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003 - Massimale Complessivo/Viaggio;
- b) euro 6,197 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque per i trasporti di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario, la cui massa non superi le 5 tonnellate, fino alla concorrenza per ogni autoveicolo dell'importo previsto sul MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003 - Massimale Complessivo/Viaggio;

Nelle ipotesi di applicazione del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 29 marzo 1993 n. 82 convertito in legge 27 maggio 1993 n. 162, la Società tiene indenne l'Assicurato, con applicazione di uno scoperto del 20% da aggiungere ad altri eventuali scoperti presenti in polizza, anche di quanto da lui dovuto in eccedenza ai limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 del suddetto art. 7:

- a) per i trasporti soggetti al sistema di tariffa a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 o comunque per i trasporti di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario, la cui massa superi le 5 tonnellate, fino alla concorrenza per ogni autoveicolo dell'importo previsto sul MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003 - Massimale Complessivo/Viaggio.
- b) per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella o comunque per i trasporti di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario, la cui massa non superi le 5 tonnellate, fino alla concorrenza per ogni autoveicolo dell'importo previsto sul MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003 - Massimale Complessivo/Viaggio.

Art. 13 - Clausola di franchigia

Su ogni sinistro risarcibile in base alle Garanzie prestate, verrà applicata una franchigia fissa indicata nell'apposito riquadro del MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003.

Art. 14 - Comunicazioni fra le parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 15 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 16 - Tacita proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita, da una delle Parti, almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

Art. 17 - Gestione delle vertenze - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



Art. 19 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizione particolare B: assicurazione della responsabilità per trasporti effettuati con autoveicoli non identificati con premio calcolato sul fatturato noli

Art. 1

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

Art. 2

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'assicurato per i danni subiti dalle merci che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento. La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.

Art. 3

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione ordinaria del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario, ma comunque non oltre la mezzanotte del 5° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sull'autoveicolo - verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

Art. 4

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 3, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 5 - Liquidazione del premio, obblighi del contraente

a) Il premio annuo della polizza viene convenzionalmente calcolato applicando il tasso di premio e le imposte di legge, sul FATTURATO NOLI (esclusa l'IVA), dichiarato dal Contraente, come indicato nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003.

Il Contraente versa un acconto di premio all'inizio del periodo assicurativo, intendendosi detta somma quale premio minimo comunque acquisito dalla Società, restando inteso che nessuna restituzione di premio potrà essere richiesta dal Contraente salvo i casi di cessazione di attività e/o di sospensione indeterminata della medesima che dovrà essere documentata mediante certificato della locale C.C.I.A.A., o in caso di recesso dal contratto come previsto dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa si procederà al conguaglio sempre sulla base del tasso suddetto tra il premio risultante dall'effettivo fatturato noli ed il premio versato.

Il Contraente si impegna entro tale termine ad inviare alla Società una dichiarazione relativa all'effettivo "Fatturato noli" (esclusa l'IVA) per il periodo interessato allegando a documentazione del medesimo:

- estratto autentico dei "REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE" e dei "REGISTRI FATTURE ACQUISTI"
ovvero
- "DICHIARAZIONE ANNUALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO"
ovvero
- "DICHIARAZIONE DEI REDDITI" o altro documento ufficiale.



Sulla base di detta dichiarazione, la Società calcolerà l'importo del premio complessivo dovuto. L'eventuale conguaglio risultante deve essere pagato dal Contraente entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla Società.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la predetta dichiarazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resterà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società di agire anche giudizialmente per l'esazione dei premi non pagati e di dichiarare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la risoluzione del contratto.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il fatturato noli consuntivo superi del doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo del fatturato soggetto a tassazione non potrà comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Condizione aggiuntiva C.M.R.
applicabile ai trasporti internazionali in regime C.M.R.
(operante se espressamente inclusa nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003)

Art. 1

L'assicurazione è prestata, entro i limiti territoriali che seguono, per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (qui di seguito indicata per brevità come "CMR"), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242.

Art. 2

L'assicurazione vale per tutti i Paesi dell'Europa (compresa la parte europea della Turchia) con esclusione di: **Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Russia ed altri paesi dell'ex Unione Sovietica (Moldavia, Ucraina, Bielorussia, Lettonia, Lituania ed Estonia).**

L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dall'autoveicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi Europei inclusi in copertura.

Art. 3

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR (l'indennità non può superare 8,33 UNITÀ DI CONTO* per ogni chilogrammo di peso lordo mancante), sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma massima indicata nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003 - Somma Massima Assicurata - per autoveicolo.

La somma massima assicurata di cui sopra si applica anche per ogni sinistro che coinvolga le merci durante le soste previste dall'art. 3 della Condizione Particolare B.

Art. 4

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 3 che precede, si conviene che qualora all'Assicurato venga contestata l'opponibilità dei limiti di risarcimento per perdita o avaria delle merci trasportate sanciti dalla CMR e, a seguito di vertenza giudiziale, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, la Società lo terrà indenne di quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi, sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma massima prevista nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003 alla voce "Somma Massima Assicurata".

Art. 5

La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato a seguito di eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato stesso per:

- a) mancato incasso delle somme a carico del ricevitore all'atto della riconsegna della merce (art. 21 della CMR);
- b) perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR);
- c) omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (art. 7 della CMR).

* **L'UNITÀ DI CONTO** menzionata nella presente convenzione consiste nel DIRITTO SPECIALE DI PRELIEVO così come definito dal Fondo Monetario Internazionale e calcolato alla data del sinistro.



**Condizione aggiuntiva C):
assicurazione della responsabilità per furto o sottrazione delle merci
(operante se espressamente inclusa nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003)**

Art.1 - Operatività della garanzia

I. Condizioni di assicurabilità: "sorveglianza"

L'operatività della garanzia per il furto o sottrazione in genere della merce è subordinata al furto dell'intero autocarro ovvero della motrice o del rimorchio ed è condizionata dal rispetto di almeno una delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, l'autoveicolo sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
- b) che durante le anzidette fermate o soste l'autoveicolo sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) che in caso di sosta o fermata dell'autoveicolo in aree portuali o aeroportuali, queste ultime risultino recintate e con i varchi sotto controllo.

II. Condizioni di assicurabilità: "antifurto"

Anche nella inoperatività delle ipotesi previste dal punto precedente, la garanzia è comunque operante purché la sottrazione:

- dell'intero autocarro avvenga mediante furto con effrazione delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice
- del rimorchio agganciato alla motrice, o del solo rimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro, sulla motrice e sul rimorchio gli apparecchi antifurto, installati a regola d'arte, corrispondano a quelli indicati al successivo art. 2;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso, incluse quelle secondarie di installazione e fissaggio;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;
- e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrata tempestiva comunicazione alla Società, provvedendosi alla contestuale sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro dalla stessa approvato; resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Per chiavi si intendono tutti i dispositivi di inserimento, disinserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

III. La garanzia è inoltre operante in caso di smarrimento e mancata consegna delle merci avvenute durante l'esecuzione del trasporto, alle condizioni indicate all'art.7.

IV. La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione dell'intero autocarro ovvero della sola motrice o del rimorchio in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.

Art. 2 - Elenco apparecchi antifurto riconosciuti

Il Contraente prende atto che, a precisazione di quanto indicato al precedente art.1 punto II lettera a), gli antifurti riconosciuti e di obbligatoria adozione per gli autoveicoli e i rimorchi sono i seguenti:

Ditta costruttrice	Indirizzo	Modello
<i>Per gli autocarri</i> Delta Elettronica S.p.a. MED S.p.a.	Via Astico, 41 - 21100 Varese Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia	Cobra 802T, 803T 30.x, 56.x, 57.x, 57.1 D, 57.2 D, 58.x, 75.0x.xx, 75.1x.xx, 85.1x.xx, 85.2x.xx, 310.1C, 310.2C, 2000.x, 3000.x, 4000.x
Meta System S.p.a.	Via Oberdan, 16 - 42100 Reggio Emilia	M36 T2, M36 VV1, M36/5, M36/24, M936, M999 T2
Tecnoblock Italia S.r.l.	Via Labadini, 11/13/15 - 29100 Piacenza	ART.06K2 1RTR 12V d.c./Q ART.06K2.1RTR 24V d.c./Q
<i>Per semirimorchi</i> Tecnoblock Italia S.r.l.	Via Labadini, 11/13/15 - 29100 Piacenza	ART.12KS

Art. 3 - Furto dall'autoveicolo in sosta senza sottrazione dello stesso

La garanzia è prestata a condizione che il furto venga perpetrato:

- mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società, e ove possibile dalle competenti Autorità;
- durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotate di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione e lo scasso siano stati constatati Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società, e ove possibile dalle competenti Autorità;

Art. 4 - Esclusioni

- La Società non risponde per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti.
- Sono comunque escluse dalla garanzia le merci indicate al punto II lettere a) e b) dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 5 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di furto o altro reato dal quale derivi la perdita od avaria delle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- la descrizione dei fatti;
- i dati di identificazione dell'autocarro o della motrice e/o rimorchio;
- gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autocarro utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata tempestivamente alla Società.



Art. 6 - Obblighi dell'assicurato in caso di ritrovamento dell'autoveicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente all'intero autocarro o motrice o rimorchio utilizzati per il trasporto e questi ultimi vengano ritrovati, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti e del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società al fine di constatare e verbalizzare lo stato dell'autoveicolo, l'attivazione dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sull'autoveicolo.

L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni dell'autoveicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

Art. 7 - Scoperti a carico dell'assicurato

L'indennizzo dovuto al sensi di polizza, calcolato secondo quanto indicato dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione o secondo l'art. 3 della Condizione Aggiuntiva C.M.R. se espressamente inclusa nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003, sarà pagato previa deduzione dei seguenti scoperti:

	Scoperto %	Con minimo di euro
Furto o sottrazione della merce	20%	euro 250,00
Smarrimento e mancata consegna	30 % col massimo indennizzo di euro 1.500,00	euro 250,00

I predetti scoperti sono elevati come di seguito in caso di sinistri che avvengano nelle regioni Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio e Puglia:

	Scoperto %	Con minimo di euro
Furto o sottrazione della merce	30%	euro 250,00
Smarrimento e mancata consegna	30 % col massimo indennizzo di euro 1.500,00	euro 250,00

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale, fermo restando l'obbligo dell'adozione di misure idonee a limitare o ad evitare il danno.

**Condizione aggiuntiva D):
assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti a
mezzo autocisterne**

(Operante se espressamente inclusa nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003)

Oggetto dell'assicurazione

Art. 1

L'assicurazione è estesa a coprire, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 punto II, lettera e), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la responsabilità dell'Assicurato per i trasporti di merci effettuati a mezzo autocisterne.

Art. 2

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 1 della Condizione Particolare B), la garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nell'autocisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza dell'autocisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dall'autocisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza dell'autocisterna stessa. Restano peraltro esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto.

Art. 3

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo dell'autocisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'autocisterna nella località di destinazione.

Scoperti

I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:

- 20% con il minimo di euro 250,00 nel caso di dispersione o colaggio del prodotto derivati da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
- 20% con il minimo di euro 250,00 nel caso di: dispersione o colaggio non riconducibili ad uno degli eventi contemplati in precedenza.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.

CLAUSOLA PER INCLUSIONE CONTAMINAZIONE e COLAGGIO - operante se espressamente INCLUSA nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003 congiuntamente alla Condizione Aggiuntiva C).

La Società è obbligata per gli indennizzi che fossero dovuti dall'Assicurato per danni e/o perdite cagionati da contaminazione e colaggio del prodotto.

Gli eventuali danni verranno liquidati con lo scoperto del 20% con minimo di euro 500,00



**Condizione aggiuntiva E):
assicurazione della responsabilità per merci deperibili
(operante se espressamente richiamata nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003)**

1) MERCI DEPERIBILI trasportate a mezzo AUTOCARRI FRIGORIFERI

Oggetto dell'assicurazione

Art. 1

L'assicurazione è estesa a coprire, in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 5, lettera d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.

Art. 2 - Cause della perdita o avaria

La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a:

- a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;
- b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;
- c) furto o sottrazione delle merci, alle condizioni e termini della Condizione Aggiuntiva C) sempreché detta condizione sia stata pattuita e resa operante mediante espresso richiamo nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003.

Art. 3 - Condizioni di assicurabilità

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) L'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate.
- b) L'assicurato, nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tale controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi.
- c) L'Assicurato, o chi per esso, rilevi, dai termometri in dotazione, la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati
4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Art. 4 - Esclusioni

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è altresì obbligata per i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato, qualora non siano fornite precise istruzioni per iscritto sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;
- b) mancata pre-refrigerazione dell'autocarro, ove richiesta;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
- d) mancata pre-refrigerazione della merce.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione inizia con il carico delle merci a bordo dell'autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo. L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo dell'autoveicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'autoveicolo nella località di destinazione sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatesi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell'autoveicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Art. 6 - Obblighi dell'assicurato in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi - provvedimenti

Fermo restando quanto altro previsto dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale all'autoveicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurato - o chi per esso - deve:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata, per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
- c) mostrare al Perito - intervenuto ai sensi dell'art. 10, lettera c), delle Condizioni Generali di Assicurazione - la registrazione delle temperature rilevate in conformità all'art. 3 lettera a).

L'Assicurato, oltre a quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione deve altresì esibire:

- a) le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- b) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o alla rottura accidentale;
- c) Il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

Art. 7 - Scoperti

I danni e le perdite derivanti da variazioni di temperatura verranno liquidati previa deduzione del seguenti scoperti:

- 20% con il minimo di euro 250,00 nel caso di: guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura necessaria per la conservazione delle merci, che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;
- 40% con il minimo di euro 250,00 nel caso di mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del vettore.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale.



2) MERCI DEPERIBILI trasportate a mezzo di AUTOCARRI ISOTERMICI E NON DOTATI DI IMPIANTO FRIGORIFERO

Oggetto dell'assicurazione

In parziale deroga a quanto disposto dall'art. 5 lettera d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è limitata alla responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isotermici e non dotati di un impianto frigorifero derivante da:

- a) uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi;
- b) incendio, esplosione dell'autoveicolo;
- c) ribaltamento, urto e collisione dell'autoveicolo;
- d) incendio, collisione, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) incendio, urto, deragliamento del treno;
- f) caduta in acqua o a terra dell'autoveicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- g) caduta a terra dell'autoveicolo durante le operazioni di carico e scarico dal treno;
- h) furto o sottrazione delle merci, alle condizioni e termini della Condizione Aggiuntiva C) semprechè detta condizione sia stata pattuita e resa operante mediante espresso richiamo nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003.

La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute ad eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci.

Condizione aggiuntiva eventi sociopolitici:

(operante se espressamente richiamata nel MOD. RCVT7 1 - ED. 07/2003)

Vengono annullate le esclusioni previste all'art. 5 - IV . lettere E F G delle condizioni generali di assicurazione.